



Oggetto: A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ A.P. – Procedimento nanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Santadi iscritto al Ruolo Generale N° 31/2010 Mod. 1/A – Verbale di Conciliazione n. 12/2010/ Cron. 264/2010 - Liquidazione somme in favore di A.P.

- PREMESSO** che con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2010, A.P. conveniva in giudizio la Asl n. 7 di Carbonia davanti al Giudice di Pace di Santadi al fine di vederla condannare al pagamento della somma di € 700,00, oltre rivalutazione, interessi, spese e onorari di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserita aggressione posta in essere da due cani randagi nei confronti degli animali di sua proprietà;
- ATTESO** che, previa autorizzazione del Giudice di Pace ex art. 82, comma II c.p.c., l'Azienda si costituiva in giudizio personalmente per il tramite del proprio legale rappresentante, con delega a comparire alle udienze ai funzionari in servizio presso l'Ufficio Legale;
- RILEVATO** che l'attore, all'udienza del 23/07/2010, dichiarava a verbale la disponibilità a definire la controversia dietro il pagamento, da parte della convenuta, dell'importo di € 700,00, comprensivo di capitale e spese legali;
- CONSIDERATO** che a fronte della suddetta proposta transattiva, la Asl n. 7 di Carbonia formulava una controproposta nel senso di definire la controversia mediante il pagamento di € 500,00 *omnia*, spese compensate, senza riconoscimento alcuno dell'avversa pretesa e al solo fine di evitare l'alea del giudizio con potenziale aggravio di spese per l'Azienda;
- DATO ATTO** che la citata controproposta veniva accettata dalla controparte e che, all'udienza del 25 novembre 2010, veniva formalizzato l'accordo transattivo, come da verbale di conciliazione n° 12/2010, che si allega in copia al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** anche in ragione dell'istruttoria svolta dai competenti servizi aziendali, di ratificare il citato verbale di conciliazione e di dovere, di conseguenza, provvedere alla liquidazione in favore di A.P. della somma di € 500,00, comprensiva di interessi e spese legali;



IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di ratificare l'accordo transattivo intervenuto tra la A.S.L. n. 7 di Carbonia e A.P., sottoscritto in data 25 novembre 2010 nanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Santadi, come da verbale allegato;
- di dare atto che la A.S.L. n. 7 di Carbonia si è obbligata a corrispondere a A.P un importo complessivo di € 500,00, comprensivo di spese e interessi legali, a titolo di accordo transattivo intervenuto tra le parti nella vertenza indicata in oggetto, così come previsto nel verbale di conciliazione allegato;
- di liquidare in favore di A.P., a soli fini conciliativi e senza riconoscimento alcuno dell'avversa pretesa, la somma di € 500,00 a titolo di transazione intervenuta tra le parti in oggetto e a tacitazione di ogni eventuale futura pretesa nei confronti della Asl n. 7 di Carbonia in relazione al contenzioso *de quo*, come da verbale di conciliazione allegato in copia alla presente deliberazione;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 500,00 derivante dal presente atto, sul codice 0202030107, "Altri fondi per rischi", del vigente piano dei conti aziendale, e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida,

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp. Serv. AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
N° 1518/C del 07 DIC. 2010

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 10 DIC. 2010 24 DIC. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTADI

Verbale di conciliazione

Nella causa distinta dal numero di R.A.C. 31/2010, promossa da:

PITTONI ANACLETO, nato a Giba (CI) il 09.03.1956 ed ivi residente nel vico Fontana Mura n° 16, C.F. PTTNLT56C09E022Z, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pisanu

ATTORE

CONTRO

ASL N. 7 CARBONIA, P. I.V.A. 02261310920, con Sede in Carbonia, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Dott. Maurizio Calamida, che si difende in proprio giusta istanza ex art. 82 comma secondo c.p.c.

CONVENUTA

L'anno 2010 il giorno 25 del mese di novembre davanti al Giudice di Pace Dott.ssa Marinella Diana, assistito per la redazione del presente verbale dalla Signora Maria Luigia Fadda, Cancelliere B3, sono comparsi:

per il Signor Anacleto Pittoni, l'Avv. Andrea Pisanu;

per la ASL N. 7 Carbonia, in sostituzione del Legale Rappresentante *pro tempore* Dott. Maurizio Calamida, il Dott. Lorenzo Taccori e la Dott.ssa Irene Diana, giusta delega del 24/11/2010, che si deposita in data odierna;

i quali dichiarano di voler conciliare, come in effetti conciliano, la controversia tra essi pendente, alle seguenti condizioni:

1) Tenuto conto della proposta formulata dall'attore di chiudere transattivamente la vertenza in oggetto dietro pagamento della somma di € 700,00, comprensiva di capitale, spese legali e accessori di legge, la ASL N. 7 di Carbonia, a sua volta, propone in via transattiva al Signor Anacleto Pittoni, come in effetti propone, di definire la controversia mediante il pagamento dell'importo di € 500,00 (euro cinquecento//00), omnia, spese compensate, senza riconoscimento alcuno dell'avversa pretesa ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio con potenziale aggravio di spese per l'Azienda.

2) Il Signor Anacleto Pittoni dichiara di accettare la proposta formulata dalla Azienda convenuta e di non avere null'altro da pretendere dalla ASL N. 7 Carbonia per qualsivoglia titolo inerente la presente controversia.

Le parti concordemente dichiarano che la presente causa deve intendersi transatta ed abbandonata. Sottoscrivono il presente verbale di conciliazione il procuratore dell'attore ed il funzionario della Asl n. 7 Carbonia, delegato dal Legale Rappresentante *pro tempore*, per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'attore l'Avv. Andrea Pisanu

Andrea Pisanu

Per la convenuta il Dott. Lorenzo Taccori

Lorenzo Taccori

Il Cancelliere B3

Spadola

Il Giudice di Pace

Stiano